



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1412

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Indice

1. DDL S. 1412 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1412	5
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	18
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	19
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 120 (pom.) del 17/07/2019	20
1.4. Trattazione in consultiva	23
1.4.1. Sedute	24
1.4.2. Resoconti sommari	25
1.4.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	26
1.4.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 61 (pom.) del 16/07/2019	27

1. DDL S. 1412 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1412
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Iter

9 settembre 2019: decreto legge decaduto

Successione delle letture parlamentari

S.1412

decreto legge decaduto

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) , Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **64 del 11 luglio 2019**, G.U. n. 161 del 11 luglio 2019 , scadenza il 09 settembre 2019 , decaduto il 9 settembre 2019 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 212 del 10 settembre 2019).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **11 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 133 del 16 luglio 2019.

Classificazione TESEO

IMPRESE PUBBLICHE , PRIVATIZZAZIONI , PARTECIPAZIONI IN IMPRESE , ATTIVITA' DEL GOVERNO

Articoli

DIFESA NAZIONALE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI (Art.1), VIGILANZA (Art.1), TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (Art.1), FUSIONE, CONCENTRAZIONE E CONFERIMENTO DI SOCIETA' ED ENTI (Art.1), DELIBERAZIONI (Art.1), ASSEMBLEE DI SOCIETA' E DI ENTI (Art.1), TERRITORIO NAZIONALE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Art.1), CONTRATTI (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), IMPRESE (Art.1), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), ENERGIA (Art.1), TRASPORTI (Art.1), TELECOMUNICAZIONI (Art.1), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.1), SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) (Art.1), DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE (Art.1), STATI ESTERI

(Art.1), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Art.1), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB) (Art.1), COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (COVIP) (Art.1), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) (Art.1), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Art.1), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Art.1), AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Laura Bottici \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 17 luglio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 12 luglio 2019.

Annuncio nella seduta n. 133 del 16 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1412

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1412

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)
con il **Ministro dello sviluppo economico** (DI MAIO)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2019

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Onorevoli Senatori. - Il decreto-legge risponde alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, integrando la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e definendo una specifica regolamentazione procedurale finalizzata a dotare la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni coinvolte nell'applicazione della disciplina dei poteri speciali di strumenti istruttori adeguati alla complessità delle valutazioni da svolgere.

Si palesa infatti l'urgente esigenza di assicurare con prontezza una adeguata ed effettiva tutela delle attività e degli *asset* di rilevanza strategica, che appare attualmente limitata, *inter alia*, dalla ristrettezza dei termini entro cui il Governo è chiamato ad esercitare i poteri speciali, dalla mancanza di disposizioni che disciplinino i rapporti con altre autorità amministrative di settore e da talune carenze definitorie, *in primis* relative alla nozione di soggetto esterno all'Unione europea.

La prassi applicativa ha evidenziato anche la necessità di effettuare interventi di semplificazione e chiarimento, assicurando in tal modo il perseguimento degli obiettivi di tutela prefissati dal legislatore. In particolare, le disposizioni dell'articolo 1 intervengono sulle procedure di applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche sulla base della esperienza raccolta nei primi anni di applicazione, nonché integrano la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 (introdotta dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41), definendo una specifica regolamentazione procedurale.

Le disposizioni in esame - alcune delle quali ispirate alle disposizioni recentemente previste dal regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (che troverà applicazione dal prossimo 11 ottobre 2020, data entro la quale si provvederà ad attuare un più organico adeguamento della disciplina nazionale) - rivestono quindi carattere di particolare necessità e urgenza per le indicate esigenze volte ad assicurare una effettiva tutela delle attività e degli *asset* di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Le modifiche sono raggruppabili in due insiemi di disposizioni: un primo insieme (di cui al successivo paragrafo A) reca modifiche alle procedure di esercizio dei poteri speciali; un secondo gruppo (di cui al successivo paragrafo B) completa la disciplina, di recente introduzione ad opera del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, in tema di esercizio dei poteri speciali con riguardo ai contratti per la

realizzazione di infrastrutture e per la fornitura di beni o servizi 5G.

A. Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012

L'articolo 1, ai commi 2 e 4, apporta alla disciplina dei poteri speciali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 alcuni adeguamenti e aggiornamenti, la cui necessità e urgenza è stata messa in evidenza dalla prassi applicativa.

- 1) Nello specifico, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012:
 - si estende il termine per l'esercizio dei poteri speciali da 15 a 45 giorni, prevedendo la possibilità di sospendere i termini non soltanto qualora si renda necessario richiedere informazioni al notificante (come già previsto dal testo vigente), ma anche in caso di richieste istruttorie formulate da parte del Gruppo di coordinamento a soggetti terzi. Giova sottolineare che i nuovi termini - che rispondono alle esigenze a più riprese espresse dalle amministrazioni che partecipano al Gruppo di coordinamento, al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni - restano comunque inferiori a quelli previsti dalle discipline di altri Stati membri dell'Unione europea muniti di una disciplina avanzata in materia (ad esempio Francia e Germania, che prevedono rispettivamente un termine di due mesi e di quattro mesi), nonché extra-europei (ad esempio gli Stati Uniti, che prevedono un procedimento a due fasi, ciascuna di 45 giorni), i quali pertanto beneficiano di un procedimento istruttorio più articolato;
 - si estende l'applicazione dei poteri speciali non soltanto rispetto all'adozione di delibere ma anche di « atti o operazioni », preferendo un approccio sostanzialistico, al pari di quanto già previsto dall'articolo 2 (ove già si fa riferimento a « Qualsiasi delibera, atto o operazione... »);
 - si sostituisce la parola « mutamento » con la parola « modifica », al fine di allineare la terminologia del decreto-legge n. 21 del 2012 con quella contenuta nel Codice civile;
 - si specifica, al comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, che, tra le tipologie di delibere, atti o operazioni che hanno ad oggetto l'assunzione di vincoli che condizionano l'impiego di beni materiali o immateriali (ultimo periodo) di società che svolgono attività strategiche nel campo della difesa e della sicurezza, e che sono soggette all'obbligo di notifica, vi sono anche quelle che comportano la sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. Ciò permette di rispondere alle esigenze emerse dalla prassi applicativa, che ha evidenziato come, in assenza di una norma come quella proposta, rischierebbero di sfuggire dalla tutela prevista dalla disciplina dei poteri speciali delle operazioni che, al pari delle ipotesi già contemplate dalla citata lettera *b*), possono arrecare un pregiudizio alle attività strategiche per il sistema di sicurezza e difesa nazionale, incidendo sulla disponibilità di « beni materiali o immateriali » essenziali per lo svolgimento delle stesse;
 - si stabilisce che, nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell'esercizio del potere di opposizione all'acquisto, sono ricompresi anche i voti di cui l'investitore estero può disporre in assemblea non soltanto in forza di patti parasociali (come già previsto dalla norma attualmente vigente), ma anche a seguito di una sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 136 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Ciò allo scopo di superare il dato formale (costituito dal possesso azionario o di quote societarie) in favore del dato sostanziale (concreta possibilità di influenzare le scelte strategiche dell'impresa): sebbene, infatti, le deleghe abbiano valenza in relazione ad una singola adunanza assembleare, l'effetto della sollecitazione può, in realtà, essere duraturo nel tempo e, dunque, risultare equivalente a quello dei patti parasociali, che sono già espressamente ricompresi dalla norma come fattispecie rilevante ai fini del computo della partecipazione. Si pensi, ad esempio, al caso di un'assemblea nella quale l'investitore estero riesca a nominare gli amministratori in forza delle deleghe raccolte: sebbene la raccolta delle deleghe sia efficace soltanto per quella assemblea, gli effetti sostanziali della delibera assembleare assunta grazie a tale sollecitazione si spiegano per tutta la durata in carica dell'organo gestorio;
 - si chiarisce, al comma 4, che la sanzione prevista è applicabile non solo al caso di omessa notifica, ma anche al caso di inosservanza dell'eventuale provvedimento di esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettera *b*), anche nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni;
 - al comma 5, si è fissata la soglia minima per l'insorgenza dell'obbligo di notifica in capo alle società

quotate nella misura del 3 per cento, espungendo il rinvio all'articolo 120, comma 2, del TUF. Ciò: in ragione del fatto che, in forza dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, anche la soglia prevista dal TUF per la comunicazione di partecipazioni rilevanti è stata elevata dal 2 per cento al 3 per cento (rendendo quindi pleonastico il rinvio);

al fine di risolvere difetti di coordinamento con l'attuale formulazione dell'articolo 120 del TUF che, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), pone quale soglia minima per l'obbligo di comunicazione quella del 5 per cento;

al fine di rimuovere alla radice qualsiasi possibile spazio di equivoco sulla natura fissa o mobile del rinvio;

- sempre con riferimento alle società quotate, tra le soglie il cui superamento comporta l'obbligo di notifica si è inserita anche la soglia del 50 per cento del capitale (attualmente limitate al 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento); ciò, in ragione del fatto che il superamento della predetta soglia consente l'acquisizione del controllo di diritto e, pertanto, viene ad integrarsi una fattispecie che è certamente opportuno sottoporre al controllo ai sensi della normativa sui poteri speciali;

- attualmente, l'articolo 1, comma 5, non prevede, per le società non quotate, delle soglie di rilevanza ai fini dell'obbligo di notifica, con la conseguenza che anche trasferimenti minimali di partecipazioni di tali società sono soggetti a tale obbligo. Al fine di razionalizzare questo profilo della disciplina, si è provveduto ad inserire delle soglie di rilevanza per l'obbligo di notifica anche per le società non quotate, in analogia a quelle introdotte per le società quotate.

In taluni paragrafi, è stato inserito il riferimento alle « quote », per esplicitare che il concetto di « partecipazione » si riferisce sia a partecipazioni rappresentate da « azioni » che quelle rappresentate da « quote ».

2) Con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 si segnalano i seguenti interventi:

- al comma 5, è stato inserito un regime sanzionatorio per i casi in cui il soggetto extra-UE abbia omissso di effettuare la notifica prescritta dal medesimo comma. Ciò al fine di colmare una lacuna presente nel vigente testo, che prevede la possibilità di sanzionare l'omessa notifica solo nei casi di cui al comma 2 (adozione di atti o delibere di società che detengono attivi strategici), non anche rispetto alla fattispecie di acquisto, da parte di soggetti extra-UE, di partecipazioni in società che detengono gli *asset* strategici di cui al citato comma 2;

- si è introdotto un nuovo comma *5-bis*, nel quale - per coerenza interna al decreto-legge n. 21 del 2012 e poiché medesime sono le esigenze di tutela - è stata inserita, anche agli effetti dell'articolo 2, la nuova definizione di soggetto esterno all'Unione europea, già introdotta nell'articolo *1-bis* con il decreto-legge n. 22 del 2019. A tale riguardo, la novella offre una definizione più puntuale del soggetto *de quo*, al fine di agevolare l'applicazione della disciplina dei poteri speciali, superando possibili incertezze interpretative. Inoltre, viene fornita una definizione sostanzialistica, recependo nei contenuti il Considerando n. 10 del regolamento (UE) 2019/452, ai sensi del quale « Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo, dovrebbero provvedere, nel rispetto del diritto dell'Unione, alle misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite costruzioni artificiose che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o un'impresa di un paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE ». Conseguentemente a tale modifica, è stata soppressa la precedente definizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e si è modificato il richiamo a tale definizione contenuto nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2012;

- al comma 6, coerentemente con quanto visto sopra per l'articolo 1, si estende il termine per l'esercizio dei poteri speciali da 15 a 45 giorni;

- si è poi inserita la facoltà di sospendere il termine per l'esercizio dei poteri speciali per non più di una volta, nel caso in cui si renda necessario richiedere al soggetto notificante o a soggetti terzi, ulteriori informazioni o richieste istruttorie, fino a un massimo di 30 giorni;

- sempre al comma 6, è stato inserito un periodo che introduce nuovi criteri di valutazione - mutuati dall'articolo 4, comma 2, del regolamento (UE) 2019/452 - circa l'incidenza dell'operazione rilevante sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

3) Ulteriori interventi di semplificazione che riguardano sia l'articolo 1, sia l'articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012, sono:

- la semplificazione delle modalità di trasmissione del provvedimento di esercizio dei poteri speciali alle Camere, prevedendone la trasmissione « per estratto » e non prevedendo la contestualità;

- l'introduzione di una generale ipotesi di interruzione dei termini in caso di notifica incompleta, con la conseguenza che i termini del procedimento decorreranno dal ricevimento delle informazioni complete.

4) Si introduce, infine, un nuovo articolo 2-*bis* al decreto-legge n. 21 del 2012. La norma è dedicata alla collaborazione con le autorità amministrative di settore da parte del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali, con lo scopo di riconoscere quanto già in via di prassi è avvenuto nel corso di alcuni procedimenti istruttori.

L'articolo mira a consentire un più completo scambio di notizie, informazioni, documenti con le autorità amministrative indipendenti. In particolare, la nuova disposizione, ispirandosi a quanto già previsto in altre fonti normative (ad esempio all'articolo 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), prevede l'obbligo di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Gruppo di coordinamento, anche mediante lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al decreto-legge n. 21 del 2012; la norma stabilisce altresì che dette autorità non possano opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.

B. Modifiche all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012

La proposta normativa introduce una disciplina procedurale specifica per l'esame delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, introdotto dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, al fine di completare la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e di consentire un'adeguata istruttoria dei relativi procedimenti.

Per tali finalità, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge, sono inseriti i due nuovi commi 2-*bis* e 3-*bis*, che precisano il campo di applicazione e disciplinano l'obbligo di notifica, i termini e le modalità di esercizio dei poteri speciali, ad oggi disciplinati mediante il rinvio effettuato dal comma 2 all'articolo 1, comma 4.

1) In particolare, il nuovo comma 2-*bis* introduce congiuntamente all'obbligo di notifica di cui al comma 2, anche quello di fornire una informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del comma 2, la cui efficacia è cessata alla data del 26 marzo 2019 (data di entrata in vigore della norma di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012). Ciò ha lo scopo di fornire alle amministrazioni deputate alla applicazione della norma un quadro conoscitivo completo dei contratti inerenti la realizzazione delle infrastrutture 5G, anche se stipulati in data anteriore al 26 marzo 2019 e che hanno esaurito i loro effetti.

2) Il nuovo comma 3-*bis*:

- precisa che è l'impresa acquirente dei beni o servizi di cui al comma 2 a dover notificare la conclusione del contratto e che questa debba avvenire entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo rilevante ai sensi dell'articolo 1-*bis*. Tale scelta è mossa da una duplice ragione:

a) lo scopo di sensibilizzare le imprese nazionali sui temi della sicurezza cibernetica;

b) la considerazione che, nelle operazioni di cui all'articolo 1-*bis*, le imprese acquirenti si trovano nella posizione di poter chiarire, nella notifica, non soltanto gli aspetti tecnici del contratto (cosa che potrebbe fare il fornitore extra-UE) ma anche, più in generale, come tale operazione si inquadri all'interno delle strategie industriali dell'azienda e come essa impatti sullo svolgimento delle attività dell'impresa che hanno rilevanza strategica per il Paese; quest'ultimo aspetto - necessario per permettere al Gruppo di coordinamento di effettuare una valutazione non meramente tecnica ma di alta amministrazione - è estraneo, invece, al contraente extra-UE che, nelle operazioni ricadenti nell'articolo 1-*bis*, si limita a fornire i beni o i servizi richiesti, senza entrare nella compagine della società partner e, quindi, senza influenzarne la gestione (a differenza delle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012);

- coerentemente con quanto la presente proposta emendativa prevede con riguardo agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, stabilisce in 45 giorni dalla notifica il termine entro cui è possibile esercitare i poteri speciali, con la già illustrata possibilità di sospensione fino ad un massimo di 30 giorni, in caso di richieste di informazioni alla parte notificante o a soggetti terzi;
- prevede una ulteriore ipotesi di sospensione di 45 giorni, prorogabili una sola volta, in presenza della necessità di compiere approfondimenti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano (prorogabili al massimo una volta in caso di particolare complessità). Tale sospensione è resa necessaria dalla circostanza che la verifica dei rischi per la sicurezza delle reti 5G derivanti dagli apparati o servizi oggetto di notifica può richiedere tempi tecnici non comprimibili, anche dovuti alla necessità di interloquire con soggetti dotati di *expertise*, ovvero di svolgere test su dette componenti, ai fini di una compiuta valutazione dei rischi connessi per la sicurezza nazionale.

Infine, il comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto prevede che le modifiche introdotte si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto e i termini non ancora spirati alla medesima data, ferma restando quella di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal medesimo articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.

Relazione tecnica

Il decreto-legge reca disposizioni di natura procedurale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, all'interno di cui sono riportati per gli
effetti dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2019, n. 105, la
avviso n. 105.

in

POSITIVO

NEGATIVO

Il Presidente della Commissione
[Firma]



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2019.

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di integrare la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, per far fronte alla complessità delle valutazioni da svolgere da parte delle amministrazioni competenti e assicurare una effettiva tutela delle attività e degli *asset* di rilevanza strategica, anche operando interventi di chiarimento e semplificazione normativa per perseguire gli obiettivi di tutela prefissati dal legislatore;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Modifiche al decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 6.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, primo periodo, la parola « contestualmente » è sostituita dalle seguenti: « per estratto »;
 - b) al comma 1, lettera b):
 - 1) dopo le parole « all'adozione di delibere, » sono inserite le seguenti: « atti o operazioni, »;
 - 2) le parole « il mutamento » sono sostituite dalle seguenti: « la modifica »;
 - 3) dopo le parole « di vincoli che ne condizionino l'impiego » sono inserite le seguenti: « , anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. »;
 - c) al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole « la partecipazione detenuta da terzi » sono inserite le seguenti: « che hanno aderito alla sollecitazione dell'acquirente di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero »;
 - d) al comma 4:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole « sull'atto », sono inserite le seguenti: « o operazione »;
 - 2) al terzo periodo, la parola « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;
 - 3) al quarto periodo, dopo le parole « all'impresa », sono inserite le seguenti: « o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi »; la parola « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;
 - 4) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. »;
 - 5) all'ultimo periodo, le parole « le disposizioni di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « gli obblighi di cui al presente comma, ivi inclusi quelli derivanti dal provvedimento di

esercizio del potere di cui al comma 1, lettera *b*), eventualmente esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, »;

e) al comma 5:

1) al secondo periodo, dopo le parole « a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia », le parole: « prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « del 3 per cento, »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del » sono soppresse le seguenti: « 3 per cento, »;

3) al secondo periodo, le parole « 20 per cento e 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento, 25 per cento » e dopo le parole « 25 per cento » sono inserite le seguenti: « e 50 per cento »;

4) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel precedente periodo. »;

5) al terzo periodo, la parola « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

6) al quarto periodo, dopo le parole « all'acquirente », sono inserite le seguenti: « o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi »; la parola « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

7) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: « In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. »;

8) al sesto periodo, dopo le parole « connessi alle azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

9) al decimo periodo, dopo le parole « connessi alle azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »; dopo le parole « dovrà cedere le stesse azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

10) all'undicesimo periodo, dopo le parole « la vendita delle suddette azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

11) al dodicesimo periodo, dopo le parole « adottate con il voto determinante di tali azioni » sono inserite le seguenti: « o quote ».

3. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole « sono soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetta »; le parole « all'articolo 1, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3-*bis* »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-*bis*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con la notifica di cui al comma precedente, l'impresa notificante fornisce altresì una informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del comma 2, la cui efficacia è cessata alla data del 26 marzo 2019. »;

c) al comma 3, alinea, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2 e 2-*bis* »;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2 l'impresa acquirente dei beni o dei servizi di cui al comma 2 notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle

informazioni richieste, che sono rese entro il termine di trenta giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma è sospeso fino a quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta in caso di particolare complessità. Il Governo, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, può ingiungere all'impresa acquirente e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del medesimo valore. ».

4. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, la parola « contestualmente » è sostituita dalla seguente: « per estratto »;
- b) al comma 4, terzo periodo, la parola « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;
- c) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole « alla società », sono inserite le seguenti: « o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi »; la parola « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;
- d) al comma 4, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: « In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. »;
- e) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole « la partecipazione detenuta da terzi » sono inserite le seguenti: « che hanno aderito alla sollecitazione dell'acquirente di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero »;
- f) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
- g) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. »;
- h) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
« 5-bis. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1); 3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo. »;
- i) al comma 6, primo periodo, la parola « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »; la parola « contestualmente » è sostituita dalla seguente: « per estratto »;
- l) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine di cui al precedente periodo è sospeso per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di trenta giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non

sospendono i termini decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. »;

m) al comma 6, ottavo periodo, dopo le parole « connessi alle azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »; dopo le parole « dovrà cedere le stesse azioni », sono inserite le seguenti: « o quote »;

n) al comma 6, nono periodo, dopo le parole « ordina la vendita delle suddette azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

o) al comma 6, decimo periodo, dopo le parole « con il voto determinante di tali azioni », sono inserite le seguenti: « o quote »;

p) al comma 6, ultimo periodo, le parole « la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare, la circostanza che: il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-bis che effettua l'investimento sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 2) il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-bis che effettua l'investimento sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 3) vi sia un grave rischio che il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-bis che effettua l'investimento intraprenda attività illegali o criminali ».

5. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis (*Collaborazione con Autorità amministrative di settore*). - 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Dette autorità non possono opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio. ».

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, le parole « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5-bis ».

7. Le modifiche introdotte dal presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini non ancora spirati alla medesima data, ferma restando quella di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.

Art. 2.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Salvini, *Ministro dell'interno*
Di Maio, *Ministro dello sviluppo economico*
Tria, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1412
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 120 \(pom.\)](#)

17 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 120 (pom.) del 17/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
120^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1412) Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
(Esame e rinvio)

La relatrice **BOTTICI** (M5S) riferisce sui contenuti del decreto-legge in titolo specificando preliminarmente che l'obiettivo delle modifiche introdotte è quello di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica.

In linea generale, viene disposto il prolungamento dei termini per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo.

Con riferimento alla notifica da cui origina la facoltà di esercizio dei poteri, viene prevista una valutazione di completezza che può dar luogo a richieste di integrazioni da parte dell'esecutivo. Il termine per l'esercizio dei poteri decorre dalla data in cui la notifica risulta completa e viene esteso da quindici a quarantacinque giorni.

Il Governo può, nel corso di tale periodo, formulare delle richieste istruttorie, sia alla società che a terzi, i quali rispondono entro trenta giorni, mentre in precedenza avevano a disposizione dieci giorni.

Solo la prima richiesta istruttoria però sospende i quarantacinque giorni per l'esercizio del potere.

Con riferimento alla tecnologia 5G, prosegue la relatrice, viene identificata un'ulteriore ipotesi di sospensione dei termini, che origina dall'eventuale necessità di svolgere approfondimenti relativi ai rischi derivanti dall'applicazione della tecnologia 5G per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. In tali casi, il termine per l'esercizio dei poteri speciali può essere sospeso per un massimo di quarantacinque giorni, prorogabili una volta in caso di particolare complessità degli elementi da approfondire.

Viene ampliato inoltre l'oggetto di alcuni poteri speciali, uniformando la disciplina applicabile ai diversi settori: con riferimento al potere di veto da parte dell'Esecutivo, esso viene esteso anche all'adozione di atti o operazioni da parte delle società che detengono gli *asset* strategici nei settori legati a difesa e sicurezza. Con riferimento alle delibere, atti e operazioni aventi ad oggetto le cessioni

di diritti reali o di utilizzo, relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, viene specificato che tali diritti o vincoli possono sussistere anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.

Viene disposto anche un generale rafforzamento delle informazioni da rendere all'esecutivo da parte delle imprese detentrici degli *asset* strategici all'atto della notifica relativa a delibere, atti e operazioni, nonché da parte degli acquirenti di azioni o quote del relativo capitale. Fra le partecipazioni oggetto dei poteri speciali, vengono incluse quelle detenute da soggetti terzi i quali abbiano conferito la propria delega di voto al soggetto che ha notificato l'acquisto. Anche l'impianto sanzionatorio a tutela dei poteri speciali viene integrato e rafforzato.

Per quanto riguarda il ruolo del Parlamento, il testo previgente prevedeva che la trasmissione del decreto con cui vengono esercitati i poteri speciali alle Commissioni parlamentari dovesse avvenire "contestualmente" all'adozione dell'atto, mentre a seguito delle modifiche introdotte del decreto in esame, il decreto è trasmesso alle Commissioni competenti "per estratto".

Con specifico riferimento all'acquisto di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, vengono fissate le soglie che fanno attivare gli obblighi di notifica. Tali obblighi vengono estesi ai casi in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati. Pertanto, con riferimento a tutte le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ammesse o non ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, sussiste l'obbligo di notificare entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'acquisto di partecipazione che determinano il superamento delle soglie del 3, 5, 10, 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

In generale, pur sussistendo ancora alcune differenze legate alle specificità settoriali, il decreto legge in esame reca modifiche e integrazioni per rendere l'esercizio dei poteri sostanzialmente simmetrico in tutti i settori di intervento.

In particolare, viene resa coerente la definizione di soggetto esterno all'Unione europea applicabile al settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni con quella formulata per la tecnologia del 5G, comprendendo, oltre ai soggetti stabiliti fuori dallo spazio economico europeo e quelli controllati da soggetti stabiliti fuori dallo stesso, anche il soggetto che vi sia stabilito nello spazio economico europeo al fine di eludere l'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali.

Vengono anche modificati e integrati i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, stabilendo che vengano prese in considerazione una serie di circostanziate fattispecie, di cui dà analiticamente conto.

Ulteriori modifiche e integrazioni riguardano l'obbligo per le autorità amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri speciali.

La relatrice conclude specificando che il decreto-legge prevede che le modifiche introdotte si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (12 luglio 2019). Di conseguenza, i termini non ancora decorsi, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita in base alle nuove disposizioni applicabili.

Il presidente [BAGNAI](#) dà la parola al sottosegretario Santangelo.

Il sottosegretario SANTANGELO comunica che, in riferimento al decreto in esame, il Governo non intende insistere per la conversione in legge, anche in considerazione del fatto che prossimamente sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri un disegno di legge per disciplinare in modo più organico la materia della sicurezza informatica nazionale.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) apprezzando l'illustrazione della senatrice Bottici prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo giudicando non inopportuno il ricorso a due strumenti

legislativi per affrontare adeguatamente una materia di grande delicatezza.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-BP*) giudica il decreto-legge adottato dal Governo di massimo rilievo e prende atto della dichiarazione del Sottosegretario.

Il presidente [BAGNAI](#) dopo aver rilevato la vigenza del decreto-legge fino alla scadenza del termine costituzionalmente previsto, tenuto conto dell'orientamento della Commissione rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1387\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018*

[\(1388\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019*

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il relatore [TURCO](#) (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 1387.

Previa verifica del numero legale, il presidente [BAGNAI](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata, dopo la dichiarazione di voto di astensione da parte dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione.

Il relatore [TURCO](#) (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 1388.

Previa verifica del numero legale il presidente [BAGNAI](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata, dopo la dichiarazione di voto contrario del Gruppo del Partito democratico e di astensione dei Gruppi Forza Italia, Fratelli d'Italia e Per le Autonomie.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1412
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 61 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 61 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
61ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Cioffi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CIOFFI risponde all'interrogazione [3-00817](#) del senatore Ripamonti, ricordando che nel novembre 2018 la società Piaggio Aero Industries SpA ha presentato istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, concessa con decreto 3 dicembre 2018. Successivamente, il tribunale di Savona ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta Società e il Commissario straordinario dovrà presentare al Ministero dello sviluppo economico (MISE) il programma recante il percorso di sbocco della procedura, sulla base di un piano di prosecuzione delle attività dell'impresa della durata di 1 anno. Con provvedimento ministeriale dello scorso 5 giugno, è stata disposta la proroga del termine di presentazione del programma al prossimo 30 agosto, al fine di consentire il completamento delle verifiche di natura industriale, finanziaria, contabile e della struttura occupazionale, necessarie per una compiuta definizione del programma medesimo. Al momento, sono pervenute 38 manifestazioni di interesse, in corso di approfondimento. Sotto il profilo del piano industriale, il 10 giugno è stato firmato, all'esito della procedura concordata tra le parti sociali, il decreto del Ministero del lavoro che autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della Società Piaggio Aero Industries SpA, in amministrazione straordinaria, in favore di un numero massimo di 1021 unità lavorative (791 occupate presso il sito di Villanova D'Albenga, 217 in quello di Genova e 13 a Roma), assicurando in tal modo la continuità all'attività aziendale almeno fino al prossimo 2 dicembre. Per quanto concerne le commesse istituzionali, si sono tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico due tavoli di monitoraggio (24 aprile 2019 e 20 giugno 2019), cui ha partecipato anche il Consigliere per la sicurezza del Ministro della difesa, nell'ambito dei quali è stato confermato l'impegno a garantire il rilancio delle attività di Piaggio unitamente a tutti i soggetti istituzionali coinvolti e alle parti sociali. Il

Commissario straordinario ha comunicato anche la sottoscrizione di due contratti concernenti la manutenzione dei motori della flotta delle Forze armate italiane, per un valore complessivo di 33 milioni di euro già finanziati, mentre si prevede a breve la firma di altri due contratti, uno relativo alla manutenzione dei motori Viper e uno relativo ai ricambi degli stessi, per un valore complessivo aggiuntivo di circa 167 milioni di euro. Sempre con riferimento alla manutenzione dei motori, la società ha ricevuto dal Comando logistico della flotta delle Forze armate le bozze per i capitolati tecnici relativi alla manutenzione dei motori GKM e T55, per un importo complessivo di 85 milioni di euro. Il MISE e il Ministero della difesa hanno inoltre confermato l'acquisizione di 9 nuovi aerei Avanti EVO e l'aggiornamento dell'attuale flotta P.180, per un valore totale di circa 260 milioni di euro. Infine, il Governo si è impegnato a portare a termine il programma del drone P.1HH UAS, per il quale è previsto il completamento del relativo processo di certificazione e la successiva acquisizione iniziale di un sistema operativo. Il programma prevede lo sviluppo e l'acquisizione di almeno un sistema (due velivoli e un controllo a terra), per un investimento complessivo di 160 milioni di euro. Tali investimenti permetteranno il riavvio della catena produttiva per restituire all'azienda una rinnovata capacità di competere sul mercato, dando luogo ad un riassorbimento di tutti i lavoratori in cassa integrazione.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara soddisfatto della risposta, rilevando che le informazioni rese dal rappresentante del Governo corrispondono al quadro definito in occasione dell'ultimo tavolo di monitoraggio del 20 giugno 2019. Sottolinea, infine, la necessità di sostenere lo sviluppo tecnologico per il potenziamento industriale dell'Azienda nell'interrogazione.

Il sottosegretario CIOFFI risponde quindi all'interrogazione [3-00905](#), presentata dal senatore Misiani ed altri, ricordando che l'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente (ARERA), con delibera n. 626 del 2018, ha disposto il rinvio al 2020 del passaggio della riforma tariffaria avviata nel 2016, relativo alle componenti degli oneri generali di sistema per i clienti domestici. La medesima Autorità, a marzo 2019, è successivamente intervenuta, aggiornando in aumento le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali, al fine di adeguarle alle esigenze di gettito del sistema, con l'obiettivo di riequilibrare gli effetti della precedente manovra. Recentemente, l'aggiornamento tariffario dell'Autorità a valere dal 1° luglio 2019 ha fatto registrare un aumento della componente a copertura della spesa per la materia prima energia e un lieve calo di quella a copertura degli oneri generali di sistema. Tale incremento finale è il risultato di un aumento dei costi di acquisto dell'elettricità, attenuato da un lieve aggiustamento in riduzione degli oneri generali che tornano ora a seguire percorsi di adeguamento ordinari. Dopo aver sottolineato che a questo sostanziale riequilibrio ha contribuito anche una revisione al ribasso delle previsioni di oneri da coprire, preannuncia la presentazione di un disegno di legge in materia di energia, che tenga in considerazione le istanze dei consumatori e delle imprese al fine di ridurre i costi fissi delle bollette elettriche.

La senatrice [BELLANOVA](#) (*PD*), cofirmataria dell'interrogazione, si dichiara non soddisfatta della risposta, sottolineando il tono burocratico dei contenuti resi dal rappresentante del Governo, da cui non emerge quale sia la linea politica dell'Esecutivo in merito alle ricadute degli oneri di sistema, i cui costi finiscono per gravare sui soggetti più vulnerabili e sulla competitività delle imprese.

Il presidente [GIROTTO](#) ringrazia infine il sottosegretario Cioffi e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà per esperita tale fase procedurale.

Il relatore [LANZI](#) (M5S) propone quindi l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

[\(1387\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018*

[\(1388\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019*

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1387. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1388)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà per esperita tale fase procedurale e ricorda che l'esame congiunto si concluderà con l'espressione di due pareri distinti, le cui proposte saranno poste separatamente ai voti.

Il relatore [LANZI](#) (M5S) propone quindi di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 1387 e un parere favorevole sul disegno di legge n. 1388, per le parti di competenza della Commissione.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1387 è posta ai voti e approvata.

Con successiva votazione è altresì approvata la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1388.

[\(1412\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56*

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) introduce il disegno di legge, ricordando che, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 è stata disciplinata la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo allo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nei confronti di tutte le società, pubbliche o private. L'articolo 1 modifica il decreto-legge n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali del Governo: il comma 1 chiarisce preliminarmente che l'obiettivo delle modifiche introdotte è quello di rafforzare la tutela della

sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, mentre il comma 2 novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, che disciplina i poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. L'esercizio di tali poteri è condizionato all'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Pertanto, per tutte le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, sussiste l'obbligo di notificare entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'acquisizione della partecipazione al superamento delle soglie dal 3 al 50 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. Si modifica il termine per l'esercizio del potere di veto: si porta da quindici a quarantacinque giorni dalla notifica il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può esercitare il potere speciale di imporre specifiche condizioni nel caso di acquisto di partecipazioni e il potere di opporsi all'acquisto di partecipazioni. Il comma 3 modifica l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, che disciplina i poteri inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Il comma 1 stabilisce che i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Il comma 2 assoggetta al potere di veto e al potere di imporre specifiche prescrizioni o condizioni la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica basata sulla tecnologia 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea. L'articolo 1, comma, 3, lettera *d*) dispone che, entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto avente ad oggetto l'acquisto di beni o servizi inerenti i servizi di comunicazione elettronica sulla tecnologia 5G, l'impresa acquirente notifichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni entro quarantacinque giorni dalla notifica, decorsi i quali, i poteri speciali si intendono non esercitati. L'articolo 1, comma 4 modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, che disciplina i poteri speciali inerenti i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Si tratta di integrazioni e modifiche volte ad allineare le modalità d'esercizio dei poteri speciali rispetto agli altri settori oggetto del decreto-legge n. 21 del 2012. Con riferimento alle aziende nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 consente al Governo di esercitare il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore. Inoltre, il Governo può imporre condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché opporsi all'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono i suindicati attivi strategici. Con le novelle in esame si prolunga da quindici a quarantacinque giorni dalla notifica il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto; si autorizza il Governo a formulare richieste istruttorie, sempre ai fini dell'esercizio del potere di veto su delibere, atti e operazioni, oltre che alla società, anche a soggetti terzi; si chiarisce che la notifica è soggetta ad una valutazione di completezza e, pertanto, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, il termine di quarantacinque giorni per l'esercizio del potere di veto decorre dal ricevimento delle informazioni; si integrano le ipotesi in cui viene considerata la partecipazione detenuta da terzi. Da ultimo, l'articolo 1, comma 5 prevede l'inserimento nel decreto-legge n. 21 del 2012 del nuovo articolo 2-*bis* che impone alle autorità amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri speciali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP*) ricorda che l'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, ha riscritto il comma 3 dell'articolo 184-*ter* del Codice dell'ambiente, disciplinando in via transitoria i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), in attesa di quelli definitivi. Tale disposizione sta destando viva preoccupazione tra le aziende operanti nel settore, le associazioni rappresentative e gli enti locali, a causa di numerose problematiche incautamente aperte. Lo scorso 9 luglio ha, pertanto, presentato una interrogazione (3-00990) volta a conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per prevenire la saturazione delle discariche, immediata conseguenza del blocco delle nuove autorizzazioni e della revoca di quelle già rilasciate e per evitare che il ritiro delle autorizzazioni comporti la chiusura di numerose imprese operanti nel settore e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Invita infine il Presidente a sollecitare, nelle sedi opportune, l'intervento del Governo, anche mediante la decretazione di urgenza.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Paroli, ricordando di avere espresso analoghe preoccupazioni in occasione di precedenti sedute e invitando a valutare l'opportunità che tutti i componenti della Commissione sottoscrivano l'interrogazione 3-00990.

Il presidente [GIROTTO](#) assicura che si farà interprete dell'orientamento emerso in Commissione e che, in tal senso, continuerà l'interlocuzione informale già avviata con il Ministero dell'ambiente.

La Commissione prende atto.

Il presidente [GIROTTO](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza di oggi ha deliberato di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

